



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo Dipartimento

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di
Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte
Suprema di Cassazione

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti
d'Appello

Ai Sigg. Commissari per la Liquidazione degli
Usi Civici

All'Ufficio Speciale per la Gestione e la
Manutenzione degli Uffici giudiziari di Napoli

LORO SEDI

OGGETTO: Fondo risorse decentrate anno 2019.

Fondo di sede destinato all'erogazione dei compensi da contrattare a livello decentrato.

Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con D.M. 10 maggio 2018.

In data 18 ottobre 2021 è stato sottoscritto l'*Accordo sull'utilizzazione del fondo risorse decentrate* per l'anno 2019 che si allega alla presente.

Al fine di dare attuazione all'**art. 2 lettera c)** del suddetto Accordo per la parte relativa al **fondo di sede**, si provvede, in data odierna, all'emissione della presente circolare.

Giova premettere, innanzitutto, che anche il presente Accordo si è incardinato in coerenza con il tracciato posto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che fa della misurazione della *performance* e della valorizzazione del merito il cardine intorno a cui costruire e articolare il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni pubbliche.

Con particolare riferimento alle risorse destinate al “fondo di sede”, demandate al livello decentrato della contrattazione, le stesse devono essere erogate in aderenza ai principi posti dalle vigenti normative, richiamate nelle premesse dell’Accordo, in forza dei quali:

- il pagamento deve essere correlato all’effettiva realizzazione dei miglioramenti di produttività misurabili e previamente definiti, secondo un metodo di programmazione per obiettivi e non è consentito erogare somme al personale per l’ordinaria attività lavorativa;
- deve essere rispettato il principio della correlazione dei premi di produttività all’effettivo incremento della produttività;
- non è consentita, pertanto, la c.d. erogazione “a pioggia” dei compensi, fondata su motivazioni generiche e non riscontrabili.

Le Delegazioni di parte pubblica dovranno, quindi, essere chiamate ad una elevata attenzione nella negoziazione con le OO.SS. nonché al massimo esercizio di responsabilità.

A tal riguardo, si evidenzia che i criteri sull’utilizzazione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2019 risultano analoghi a quelli già concordati nelle precedenti contrattazioni relative al Fondo unico di amministrazione.

Ciò considerato, oltre al rinvio allo specifico contenuto dell’Accordo in oggetto, si intendono integralmente richiamate, per la parte relativa al Fondo di sede, le indicazioni contenute nelle precedenti circolari attuative relative ai pregressi accordi (prot. 92046 del 7/7/2016 e prot. 145649 del 1/8/2017)

Sulla base delle modalità già seguite in passato, l’assegnazione complessiva “lordo dipendente” costituirà oggetto del riparto, a livello distrettuale, disposto e comunicato dal Direttore generale del bilancio e della contabilità.

Le relative somme dovranno essere ripartite tra le sedi di contrattazione, proporzionalmente al personale presente nell’ambito dei corrispondenti uffici, e contrattate a livello decentrato (sede R.S.U.) entro 60 giorni dalla data di comunicazione, nell’ambito del distretto, della presente circolare e degli importi assegnati.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono soggetti a controllo preventivo gli accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale.

Pertanto, anche gli accordi sottoscritti a livello locale accompagnati da una relazione illustrativa e tecnico finanziaria ex art. 40, comma 3-sexies del decreto legislativo n. 165/2001 dovranno essere trasmessi all’Ufficio centrale del bilancio presso questo Ministero, con le modalità che saranno comunicate dalla Direzione generale del bilancio e della contabilità in occasione del riparto delle risorse finanziarie.

Come per le precedenti contrattazioni, gli accordi definitivi dovranno poi essere, altresì, trasmessi telematicamente secondo la procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi ai sensi della Convenzione interistituzionale A.R.A.N.- C.N.E.L.

L’art. 2 lettera b) dell’accordo, quale rilevante elemento di novità rispetto al passato, prevede che una quota di risorse venga destinata alla remunerazione del personale in base all’apporto individuale profuso nell’attività lavorativa, sulla base degli esiti della valutazione derivante all’attuazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con D.M. 10 maggio 2018, che ha avuto avvio con la circolare prot. m_dg.DOG.27/03/2019.0060897.U del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Come per le risorse relative al fondo di sede, anche tali risorse vengono distribuite a livello distrettuale sulla base del personale in organico e divise proporzionalmente al personale presente nell'ambito dei corrispondenti uffici, come espressamente previsto dall'accordo.

Si ritiene opportuno precisare che l'attribuzione del connesso premio individuale avviene secondo i criteri previsti dall'accordo in oggetto e non rientra, pertanto, nell'ambito della contrattazione del fondo di sede.

A tal fine, le risorse attribuite a ciascun ufficio giudiziario dovranno essere distribuite sulla base degli esiti della suddetta valutazione, attraverso l'applicazione dei seguenti coefficienti:

valutazioni comprese tra 81 e 100	coeff. 1,00
valutazioni comprese tra 41 e 80	coeff. 0,80
valutazioni comprese tra 20 e 40	coeff. 0,40

L'accordo prevede, inoltre, che al 5% (con arrotondamento all'unità superiore) del personale soggetto alla valutazione della performance che ha conseguito il punteggio più elevato è attribuita la maggiorazione di cui all'art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e, a tal fine, il premio individuale viene quantificato sulla base del coefficiente 1,30.

Nell'ambito di ciascun ufficio giudiziario dovrà, quindi, essere individuato il numero di personale destinatario della percentuale indicata e il personale destinatario della maggiorazione verrà individuato tra coloro che hanno conseguito i punteggi più elevati.

In caso di parità di punteggio, il personale ricompreso nella quota del 5% viene individuato sulla base dell'anzianità nella fascia economica di appartenenza; in via residuale, in caso di ulteriore parità di condizione, è prevista il criterio dell'anzianità anagrafica.

Le corti d'appello e le procure generali sono invitate, in sede di ripartizione delle risorse nell'ambito dei corrispondenti distretti, a quantificare e comunicare agli uffici giudiziari anche il numero del personale destinatario della maggiorazione.

L'accordo non prevede alcun ulteriore elemento di differenziazione. Appare, tuttavia, ragionevole che in sede di liquidazione il premio venga rapportato al periodo di servizio svolto nell'anno di riferimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Barbara Faborini

